



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DOTTORALE

Emanato con dr. Rep. n. 401/2013 prot. n. 18409/I/3 del 1.8.2013

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale per la gestione dei corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo (nel seguito "Scuola").
2. La Scuola è individuata come Struttura deputata alla gestione dei Corsi di Dottorato dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
3. Il presente Regolamento declina, per lo specifico ambito dell'Alta formazione dottorale, le norme previste dal Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo che si applicano laddove di seguito non diversamente disciplinato.

In particolare si applicano anche per la Scuola le seguenti norme previste dal citato Regolamento, alle quali si rinvia:

- norme generali per la gestione previste dall'art. 3;
- la disciplina degli Organi del Centro prevista dall'art. 4, con l'integrazione di quanto previsto al successivo art. 3 del presente Regolamento;
- la disciplina amministrativa e contabile prevista dall'art. 5;
- la disciplina riguardante la disattivazione prevista dall'art. 7.

Art. 2

Competenze della Scuola

1. La Scuola ha funzioni di organizzazione e coordinamento dell'azione dell'Ateneo nell'ambito dell'Alta formazione dottorale, avendo come riferimento la normativa vigente, il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca e gli indirizzi approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare la Scuola:
 - a) esamina la proposta di istituzione di un Corso di dottorato, acquisendo il parere dei Dipartimenti coinvolti, al fine di sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coordina la raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione dell'attività dei Corsi di Dottorato anche sulla base delle richieste dell'ANVUR e del Nucleo di Valutazione;
 - c) annualmente propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accreditati o la disattivazione nel caso di valutazione negativa o per il venir meno della sostenibilità finanziaria;
 - d) formula la proposta di assegnazione delle borse ai Corsi di Dottorato attivati;
 - e) promuove iniziative interdisciplinari, con particolare riguardo all'attivazione di insegnamenti di carattere trasversale tra i Corsi;
 - f) approva la programmazione didattico-formativa prediposta da ciascun Collegio docenti;
 - g) promuove e sviluppa rapporti di collaborazione con imprese, anche al fine di realizzare forme di apprendistato e Dottorati industriali;
 - h) sviluppa iniziative di internazionalizzazione;
 - i) gestisce le risorse assegnate dall'Ateneo ed opera al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo dell'Alta formazione dottorale.



Art. 3

Direttore e Giunta della Scuola

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio accademico.
2. L'incarico di Direttore della Scuola è incompatibile con quello di Coordinatore di un Corso di Dottorato.
3. Al Direttore, oltre a quelle previste dall'art. 4, comma 3 del Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e Interateneo, spettano le seguenti attribuzioni:
 - promuovere il coordinamento dei Corsi di Dottorato
 - promuovere e rappresentare l'Alta formazione dottorale nei rapporti interni ed esterni;
 - presentare annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo la relazione sui Corsi di Dottorato di ricerca.
4. La Giunta della Scuola è così composta:
 - il Direttore, che la presiede
 - tre componenti designati dai Coordinatori di Dottorato in seduta comune
 - tre componenti nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
5. La Giunta è costituita con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio accademico. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Coordinatore di Corso di Dottorato.
6. La Giunta esercita le funzioni previste dall'art. 4, comma 6 del Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e Interateneo e dall'art. 2 del presente Regolamento.
7. Al Direttore della Scuola può essere corrisposta una indennità, sulla base di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Funzionamento degli Organi e gestione amministrativa e contabile

1. Per il funzionamento degli Organi si applicano, quando compatibili, le norme previste dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
2. La Scuola è un Centro autonomo di gestione ha autonomia gestionale e amministrativa, così come disciplinato dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo.

Art. 5

Norme finali di rinvio

1. I Corsi di Dottorato già attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono incardinati nelle rispettive strutture di gestione fino alla conclusione dei cicli rimanenti.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e Interateneo, del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, nonché, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari operanti nell'Ateneo.

Bergamo, 1.8.2013

per delega del Rettore
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini